EUTEKNE.INFO
IL QUOTIDIANO DEL COMMERCIALISTA

IL CASO DEL GIORNO

Modifiche sostanziali dell'oggetto sociale di srl dall'esito dubbio

/ Maurizio MEOLI

Ai sensi dell'art. 2479 comma 2 n. 5 c.c., sono in ogni caso riservate alla **competenza dei soci** di srl le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei [...]

PAGINA 2

IL PUNTO
TUTELA DEL PATRIMONIO

Ubicazione dell'opera d'arte e residenza del cedente condizionano la tassazione

/ Gabriele GIARDINA

La tassabilità dei proventi derivanti dalla vendita di opere d'arte da parte di persone fisiche non ritrova, nel corpo della normativa delle imposte sui redditi, univoco e lineare inquadramento, [...]

PAGINA 13

FISCO

Contributo a fondo perduto per le imprese in liquidazione

Secondo l'Agenzia rileva la cessazione della partita IVA

/ Pamela ALBERTI e Alessandro COTTO

Con riferimento ai soggetti che possono o meno beneficiare del contributo a fondo perduto, nell'ambito del comma 2 dell'art. 25 del DL 34/2020 viene previsto che sono, in ogni caso, esclusi i contribuenti la cui attività risulti **cessata** alla data di presentazione dell'istanza.
L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 15/2020, § 1, ha precisato che, quindi, non è consentito presentare l'istanza di accesso "per soggetti per i quali la relativa **partita IVA** è stata cessata".
In assenza di specifici chiarimenti ufficiali, si pone il dubbio sulla possibilità di accedere al contributo per i soggetti in **liquidazione** ordinaria.
In passato, con riferimento all'agevolazione Tremonti, l'Agenzia aveva escluso dal beneficio le imprese in liquidazione, dal momento che lo stato di tali imprese era in contrasto con la *ratio* della normativa diretta a incentivare gli investimenti.
Nel caso in esame, invece, la norma vuole compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari derivanti dalla pandemia.
Pertanto, la concessione del beneficio non sembrerebbe incompatibile con la **ratio** del contributo.
Tale conclusione pare confermata anche dalla circ. n. 15/2020 e dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che prevede controlli specifici sul fatto che la partita IVA sia **attiva**.
Pur nell'incertezza della materia, ne dovrebbe conseguire che i soggetti in liquidazione potrebbero beneficiare del contributo, fermo restando che non siano qualificabili come imprese in **difficoltà** economica al 31 dicembre 2019 (secondo la nozione comunitaria) e che rispettino i requisiti previsti.
Analoga conclusione dovrebbe valere per le attività concesse in affitto d'azienda per cui non è stata cancellata la partita IVA, fermo restando che per entrambi i casi sarebbe auspicabile un intervento di fonte ufficiale.
La circolare 15/2020 (§ 1) chiarisce anche che qualora **successivamente** all'erogazione del contributo a fondo perduto, il soggetto beneficiario – esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo, società o [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Spiraglio per il contributo a fondo perduto ai professionisti senza cassa

L'IRPEF netta media dei professionisti supera tre volte quella dei dipendenti

Bonus baby sitting fruibile anche dal lavoratore in smart working

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

LAVORO & PREVIDENZA

Operative le nuove procedure INPS per la CIG COVID-19

/ Luca MAMONE

La disciplina dei trattamenti di integrazione salariale con causale **COVID-19** è stata oggetto di numerosi interventi del legislatore, che ne hanno modificato l'impianto [...]

PAGINA 5

Modifiche sostanziali dell'oggetto sociale di srl dall'esito dubbio

In assenza di decisione dei soci è incerta la sorte del contratto concluso dall'amministratore

/ Maurizio MEOLI

Ai sensi dell'art. 2479 comma 2 n. 5 c.c., sono in ogni caso riservate alla **competenza dei soci** di srl le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

In tale ambito è da collocare la cessione dell'azienda costituente **la sola attività** dell'impresa sociale.

Tale soluzione vede sostanzialmente concorde la giurisprudenza di merito (*cfr.* Trib. Roma 27 gennaio 2020 n. 1722, Trib. Roma 3 agosto 2018, Trib. Piacenza 14 marzo 2016 e Trib. Roma 28 aprile 2011), dal momento che il difetto del potere rappresentativo rende invalido l'atto di cessione ed è opponibile ai terzi indipendentemente da qualsiasi indagine sull'elemento soggettivo.

Né sono di ostacolo a una simile conclusione gli artt. 1398 e 1399 c.c., in forza dei quali il difetto di potere rappresentativo è causa di annullamento solo su istanza del falso rappresentato ovvero della società parte del contratto, o l'art. 2475-*bis* c.c., che prevede la **rappresentanza generale** degli amministratori nonché la inopponibilità ai terzi delle limitazioni ai poteri degli amministratori che risultino dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (*exceptio doli*).

Quanto all'applicabilità degli artt. 1398 e 1399 c.c., tale disciplina generale è espressamente **derogata** dall'art. 2475-*bis* c.c., la cui *ratio* è quella di sancire il principio della rappresentanza generale degli amministratori, scindendo lo stesso potere di rappresentanza da quello gestorio, al fine di garantire la tutela dei terzi e la certezza dei traffici giuridici. Gli atti eccedenti i limiti dell'oggetto sociale posti in essere dall'amministratore rimangono quindi, di regola, validi anche se si provi la malafede del terzo (cioè che questi fosse a conoscenza delle limitazioni stabilite dallo statuto) con l'unica eccezione dell'*exceptio doli ex* art. 2475-*bis* c.c.

Dal campo di operatività di tale norma esulano, tuttavia, le ipotesi in cui l'amministratore abbia agito con **abuso di rappresentanza**, cioè con superamento dei limiti legali (non convenzionali) del potere di rappresentanza, rimanendo questi comunque opponibili ai terzi.

Tra tali ipotesi rientrano certamente gli atti che comportano una rilevante modifica dell'oggetto sociale quali, ad esempio, la cessione dell'azienda costituente la sola attività dell'impresa sociale, non accompagnata dal contestuale riacquisto di altra azienda con la quale continuare l'attività d'impresa in precedenza esercitata.

L'assenza di una decisione dei soci configura, in tal caso, la violazione di una norma inderogabile posta a presidio dei limiti non convenzionali, bensì legali del potere di rappresentanza degli amministratori, con la conseguenza che non può essere invocata l'inopponibilità dell'atto di cessione.

A fronte di ciò, peraltro, sono proposte differenti soluzioni in ordine alle conseguenze derivanti da un'eventuale decisione di questo tipo da parte dell'organo amministrativo.

Secondo il Tribunale di Piacenza 14 marzo 2016, è da configurare l'**annullabilità** dell'atto di cessione con conseguente restituzione dell'azienda in favore della società cedente.

Secondo i Tribunali di Roma 27 gennaio 2020 n. 1722 e 3 agosto 2018, invece, la sanzione deve essere individuata non già nella annullabilità del contratto, ma nella sua **nullità**. Rispetto a tale conclusione, in particolare, si precisa come non varrebbe obiettare la considerazione che l'art. 2479 comma 2 n. 5 c.c. non prevede il rimedio della nullità quale conseguenza della sua violazione, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (*cfr.* Cass. 7 marzo 2001 n. 3272), in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la **mancanza di un'espressa sanzione** di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418 comma 1 c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità.

Tale conclusione è criticata da autorevole dottrina in quanto finisce per rendere rilevanti all'esterno della società questioni che la riforma del diritto societario aveva inteso confinare nella compagine sociale. Si voleva, cioè, fare in modo che l'operato dell'amministratore non si ripercuotesse sui contratti dallo stesso stipulati, ma presentasse conseguenze solo **a livello di responsabilità** verso la società amministrata (nonché verso i soci e i creditori sociali) e a livello di giusta causa di revoca dall'incarico. Ciò anche perché potrebbe risultare tutt'altro che semplice, per soggetti estranei alla società, valutare se il contratto stipulato dall'amministratore comporti una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Con il rischio di far gravare sul terzo contraente il complicato onere di **svolgere indagini** sulla società con la quale intende relazionarsi.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Contributo a fondo perduto per le imprese in liquidazione

Secondo l'Agenzia rileva la cessazione della partita IVA

/ Pamela ALBERTI e Alessandro COTTO

Con riferimento ai soggetti che possono o meno beneficiare del contributo a fondo perduto, nell'ambito del comma 2 dell'art. 25 del DL 34/2020 viene previsto che sono, in ogni caso, esclusi i contribuenti la cui attività risulti **cessata** alla data di presentazione dell'istanza.
L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 15/2020, § 1, ha precisato che, quindi, non è consentito presentare l'istanza di accesso "per soggetti per i quali la relativa **partita IVA** è stata cessata".
In assenza di specifici chiarimenti ufficiali, si pone il dubbio sulla possibilità di accedere al contributo per i soggetti in **liquidazione** ordinaria.
In passato, con riferimento all'agevolazione Tremonti, l'Agenzia aveva escluso dal beneficio le imprese in liquidazione, dal momento che lo stato di tali imprese era in contrasto con la *ratio* della normativa diretta a incentivare gli investimenti.
Nel caso in esame, invece, la norma vuole compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari derivanti dalla pandemia.
Pertanto, la concessione del beneficio non sembrerebbe incompatibile con la **ratio** del contributo.
Tale conclusione pare confermata anche dalla circ. n. 15/2020 e dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che prevede controlli specifici sul fatto che la partita IVA sia **attiva**.
Pur nell'incertezza della materia, ne dovrebbe conseguire che i soggetti in liquidazione potrebbero beneficiare del contributo, fermo restando che non siano qualificabili come imprese in **difficoltà** economica al 31 dicembre 2019 (secondo la nozione comunitaria) e che rispettino i requisiti previsti.
Analoga conclusione dovrebbe valere per le attività concesse in affitto d'azienda per cui non è stata cancellata la partita IVA, fermo restando che per entrambi i casi sarebbe auspicabile un intervento di fonte ufficiale.
La circolare 15/2020 (§ 1) chiarisce anche che qualora **successivamente** all'erogazione del contributo a fondo perduto, il soggetto beneficiario – esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo, società o altro ente percettore – cessi l'attività, lo stesso non è tenuto alla restituzione del contributo (fatte salve le condizioni sottese al recupero dello stesso).

Partita IVA rilevante anche per chi ha iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019

La partita IVA assumerebbe rilevanza anche sotto il diverso profilo dei soggetti che hanno iniziato l'attività **dal 1° gennaio 2019**, i quali possono accedere al contributo senza dover rispettare il requisito del calo del fatturato/corrispettivi.
L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 15/2020, **non** ha fornito chiarimenti puntuali in merito all'individuazione del momento di inizio dell'attività.
Un riferimento si trova nelle **specifiche tecniche**, in cui, con riferimento alla compilazione della casella relativa all'attività iniziata dopo il 31 dicembre 2018, viene affermato che "l'impostazione del campo 13 del record B in presenza di una partita IVA del contribuente risultante **attiva** in data antecedente il 1° gennaio 2019 comporta lo scarto della istanza in fase di accoglienza".
Sembra quindi **superato** quanto precisato dalla stessa Agenzia con riferimento all'agevolazione Tremonti disposta dalla L. 383/2001, ove si era affermato che contava "la data dell'atto costitutivo se la società di capitali fosse risultata in seguito regolarmente iscritta nel registro delle imprese" (ris. Agenzia delle Entrate 20 marzo 2002 n. 93).
Viene invece confermato quanto affermato con riferimento agli imprenditori individuali (circ. Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2001 n. 90, § 2).
Inoltre, il contributo non spetta se il richiedente ha una partita IVA con **data di inizio** attività successiva al 30 aprile 2020.

EUTEKNE - FIM PUBBLICAZIONE VIETATA - SOLO IN FORMATO ELETTRONICO

Spiraglio per il contributo a fondo perduto ai professionisti senza cassa

Potrebbero rientrare anche i lavoratori dello spettacolo che non possono beneficiare dell'indennità originariamente prevista dal decreto Cura Italia

/ Enrico ZANETTI

Mentre per i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali private non esistono margini di sorta, qualche spiraglio di accesso al contributo a fondo perduto, di cui all'art. 25 del DL 34/2020, pare poter sussistere per i **liberi professionisti** iscritti alla Gestione separata INPS e per i lavoratori dello **spettacolo** che non possono beneficiare dell'indennità originariamente prevista dal decreto Cura Italia.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del DL 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio"), il contributo a fondo perduto ivi disciplinato **non spetta**, tra gli altri:

- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020;
- ai lavoratori dipendenti;
- ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai DLgs. 509/94 e 103/96.

I contribuenti che hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'art. 27 del DL 18/2020 sono i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla **Gestione separata INPS**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I contribuenti che hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'art. 38 del DL 18/2020 sono i lavoratori iscritti al Fondo pensioni "**Lavoratori dello spettacolo**", con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50,000 euro, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Mentre, per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, l'esclusione dal perimetro soggettivo dei beneficiari del contributo a fondo perduto, di cui all'art. 25 del DL 34/2020, è prevista in quanto "**tali**", per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e per i lavoratori dello spettacolo l'esclusione è prevista solo in quanto "contribuenti che hanno diritto alla percezione delle **indennità** previste" dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020.

Questa differenza di impostazione rende legittimo ipotizzare che i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori dello spettacolo che non rientrano tra i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del DL 18/2020, in quanto titolari di **pensione** o di rapporti di **lavoro dipendente**, oppure, relativamente ai lavoratori dello spettacolo, perché superano la soglia reddituale di **50.000 euro** prevista dall'art. 38, non siano compresi tra le esclusioni soggettive contemplate dal comma 2 dell'art. 25 del DL 34/2020 e possano dunque beneficiare del relativo contributo a fondo perduto ivi disciplinato, purché sussistano i relativi requisiti e la condizione del calo del fatturato e dei corrispettivi.

A dire il vero, a livello sistematico, questa ricostruzione pare foriera di generare un quadro del tutto **illogico**, essendo evidente che logica sarebbe invece una interpretazione volta a concludere che chi, pur rientrando potenzialmente nel perimetro soggettivo delle indennità, è stato ritenuto "escludibile" perché titolare di pensione o di lavoro dipendente, non possa che considerarsi escluso anche dal contributo a fondo perduto che risponde appunto alla medesima logica di aiuto.

Per l'Agenzia l'esclusione dei dipendenti va letta come norma "di chiusura"

A ingarbugliare il tutto è però la sorprendente interpretazione della circ. Agenzia Entrate 13 giugno 2020 n. 15 (§ 1) relativa alla disciplina del contributo a fondo perduto, secondo la quale l'espressa esclusione dei lavoratori dipendenti dal perimetro soggettivo dei beneficiari del contributo a fondo perduto va letta come norma "**di chiusura**" e non come norma volta a escludere *tout court* gli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo che sono anche titolari di rapporti di lavoro dipendente, aggiungendo peraltro che altrettanto vale con riguardo al caso di chi è titolare di trattamento pensionistico.

È chiaro che, con questa interpretazione, tornano in gioco per il contributo a fondo perduto gli **artigiani** e i **commercianti**, titolari di **pensione** o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che erano stati esclusi dall'analoga indennità di cui all'art. 28 del DL 18/2020.

Ecco allora che, se, grazie all'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate tornano in gioco questi, non si capirebbe perché non dovrebbero tornare in gioco i **liberi professionisti** iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori dello **spettacolo** che, in ragione della loro natura di titolari di pensione o rapporti di lavoro dipendente, sono stati esclusi dalle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del DL 18/2020.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO S.R.L.

Operative le nuove procedure INPS per la CIG COVID-19

L'Istituto ha rilasciato nuove funzionalità on line e fornito le prime istruzioni dopo l'entrata in vigore del DL 52/2020

/ Luca MAMONE

La disciplina dei trattamenti di integrazione salariale con causale **COVID-19** è stata oggetto di numerosi interventi del legislatore, che ne hanno modificato l'impianto normativo in origine definito dai DL 9/2020 e 18/2020.

In ultimo, oltre al DL 34/2020 (decreto "Rilancio"), è intervenuto anche il recente DL 52/2020, con cui si consente alle aziende che hanno già esaurito le 14 settimane di CIGO o CIG in deroga di poter accedere alle ulteriori **4 settimane** introdotte dal decreto "Rilancio" anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

Inoltre, il medesimo provvedimento ha attribuito valenza **decadenziale** ai termini previsti dal decreto "Cura Italia" e ha fissato al prossimo **15 luglio** il termine di presentazione delle domande di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.

Nel merito delle procedure collegate all'accesso ai predetti ammortizzatori sociali, in attesa di prossime e dettagliate circolari esplicative, con il messaggio n. 2489/2020 l'INPS ha comunicato che dal **18 giugno 2020** sono operative le funzionalità relative alla nuova domanda di richiesta della CIG in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell'Istituto previdenziale dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall'azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura "Nuova gestione dell'istruttoria per domande CIGO".

Dopo aver riepilogato la nuova disciplina di CIGO e assegno ordinario alla luce delle innovazioni normative (decreto "Rilancio" e DL 52/2020), l'INPS illustra la nuova procedura per la richiesta della **CIG in deroga** rilasciata il 18 giugno 2020.

Operativamente, la domanda è disponibile nel portale www.inps.it, nei **Servizi OnLine** accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", sezione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "CIG in deroga INPS".

In relazione all'impianto normativo, che prevede la competenza delle Regioni o del Ministero del Lavoro per l'autorizzazione delle prime **9 settimane** a decorrere dal 23 febbraio 2020, le domande di ammissione alla CIG in deroga rivolte direttamente all'INPS dovranno essere riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che si collocano a partire dal 26 aprile 2020.

Si ricorda poi come l'art. 22-*quater* del DL 18/2020, introdotto dal DL 34/2020, sia intervenuto sulla disciplina del **pagamento diretto** dei trattamenti di integrazione salariale COVID-19, stabilendo che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l'INPS possa autorizzare le domande e disporre un anticipo del pagamento nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Anticipo del 40% in caso di pagamento diretto

Il messaggio n. 2489/2020 precisa che la nuova disciplina dell'anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga presentate a decorrere dal **trentesimo giorno** successivo alla data di entrata in vigore del DL 34/2020, ossia dal 18 giugno 2020.

Tuttavia, in fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il **3 luglio 2020**.

Sempre in una prima **fase transitoria**, al fine di garantire la rapida erogazione dei pagamenti in favore dei lavoratori, il pagamento dell'anticipo verrà disposto anche in assenza dell'autorizzazione della domanda di integrazione salariale.

In ultimo, si osserva che la disciplina del pagamento diretto è stata ulteriormente modificata dall'art. 1 comma 3 del DL 52/2020, laddove si richiede al datore di lavoro di inviare all'INPS il modello "**SR41**", secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, se successivo.

Nel messaggio in esame si ricorda che, in sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello "SR41" è spostata al **17 luglio 2020** (ovvero entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL 52/2020), se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l'invio del citato modello. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

Una volta ricevuto il modello "SR41" con tutti i dati necessari per il pagamento, l'INPS procederà al **pagamento**, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO S.R.L.

L'IRPEF netta media dei professionisti supera tre volte quella dei dipendenti

Ieri il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i dati statistici delle dichiarazioni fiscali presentate ai fini dell'imposta nel 2019

/ Enrico ZANETTI

Il Dipartimento delle Finanze ha reso disponibili ieri i dati statistici delle **dichiarazioni fiscali** presentate ai fini IRPEF nel 2019 (anno di imposta 2018) che riguardano in particolare i titolari di partita IVA e la riclassificazione dei contribuenti per tipologia di reddito prevalente.

I contribuenti IRPEF titolari di **partita IVA** sono stati 3,6 milioni, di cui 1,5 milioni esercenti attività di impresa (41,8%), 745 mila esercenti attività di lavoro autonomo (20,6%) 250 mila esercenti attività agricola (6,9%) e 1,1 milioni esercenti una delle predette attività con applicazione però dei regimi fiscali agevolati (30,7%), quale quello forfetario (850 mila) e quello di vantaggio che è in via di esaurimento (250 mila).

La costante crescita, anno su anno, del numero di partite IVA che si avvale del **regime forfetario** è prevista in ancora più forte rialzo nel 2019; nell'attesa di acquisire il dato con la presentazione nei prossimi mesi del 2020 delle relative dichiarazioni dei redditi, l'Osservatorio sulle partite IVA stima che il numero delle partite IVA che si avvalgono dei regimi fiscali agevolati con imposta sostitutiva dovrebbe salire da 1,1 milioni a 1,4 milioni.

Intanto, già nel 2018, il reddito imponibile prodotto dalle partite IVA, che si avvalgono dei regimi fiscali agevolati e che viene assoggettato alle relative imposte sostitutive, ha raggiunto i 9,7 miliardi di euro (7,1 dai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario e 2,6 da quelli che si avvalgono del **regime di vantaggio**).

Sul totale dei 41,4 milioni di contribuenti censiti ai fini IRPEF per l'anno 2018, quelli con un reddito prevalentemente formato da redditi di lavoro dipendente sono stati il 51,4%, mentre quelli che hanno dichiarato in prevalenza redditi da pensione sono stati il 32,7%, per un totale delle **due componenti** pari all'84,1%.

Non stupisce dunque che a questi contribuenti corrisponda l'82,5% dell'IRPEF netta complessivamente versata.

Più significativo appare il dato relativo ai contribuenti che dichiarano in prevalenza redditi di **lavoro autonomo** esercitato in forma individuale senza rientrare nei regimi agevolati: nonostante siano appena l'1,3% del totale dei contribuenti, l'IRPEF netta complessivamente versata ad essi riconducibile è pari al 5,6% del totale.

Un dato che del resto trova conferma anche nell'imposta netta media versata dalle **diverse categorie** di contribuenti.

Dei 21,2 milioni di prevalentemente dipendenti, 4,2 milioni non versano alcuna imposta e 16 milioni versano un'IRPEF netta media di 5.300 euro.

Dei 13,5 milioni di prevalentemente pensionati, 3,1 milioni non versano alcuna imposta e 10,4 milioni versano un'IRPEF netta media di 4.360 euro.

Dei 554 mila prevalentemente liberi professionisti individuali (non forfetari), 60 mila non versano alcuna imposta e 494 mila versano un'IRPEF netta media di 18.630 euro.

Pur significativamente inferiore a quella dei liberi professionisti individuali (non forfetari), l'IRPEF netta media versata da **imprenditori individuali** e da collaboratori, soci e associati di imprese familiari, società di persone studi professionali si colloca su livelli nettamente superiori a quelli dei dipendenti e dei pensionati: 6.990 euro per gli imprenditori individuali, 9.040 euro per i collaboratori, soci e associati di imprese familiari, società di persone studi professionali.

Tutti dati che dovrebbero fare riflettere (ma che vengono sistematicamente trascurati, laddove non travisati) ogni qual volta si afferma che l'IRPEF è pagata quasi esclusivamente da dipendenti e pensionati.

Così come dovrebbero fare riflettere nell'istante in cui la categoria di contribuenti con redditi di lavoro che maggiormente contribuisce in termini di IRPEF netta media pagata, quando ci sono redditi da tassare, invece che perdite di reddito da rifondere, è proprio quella che sta venendo **esclusa** a priori da qualsiasi forma di ristoro per il calo di entrate eventualmente determinato dalla crisi epidemiologica da COVID-19.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - USO IN ESCLUSIVA A SOLVENTIS S.R.L.

Bonus baby sitting fruibile anche dal lavoratore in smart working

L'INPS con la circolare n. 73 ha fornito diversi chiarimenti sull'argomento

/ Elisa TOMBARI

Con la circolare n. 73/2020 l'INPS torna a parlare del **bonus per i servizi di baby sitting** e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia, per il quale è stata recentemente avviata la procedura di presentazione delle domande (si vedano il messaggio INPS n. 2350/2020 e "Al via la nuova procedura per il bonus baby sitting e iscrizione ai centri estivi" del 6 giugno 2020).

Introdotto dagli artt. 23 e 25 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), il bonus in esame inizialmente era erogabile nella misura massima di 600 euro (1.000 euro per i dipendenti del settore sanitario) ed era spendibile per il solo pagamento dei servizi di baby sitting. La disciplina è stata poi modificata dall'art. 72 del DL 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio") che ha portato il tetto massimo erogabile da 600 a **1.200 euro** (2.000 per i predetti lavoratori del settore sanitario) e ha ampliato le modalità di fruizione del bonus, disponendo che possa essere speso, del tutto o in parte, anche per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia.

La misura – fruibile con effetto "retroattivo" dal 5 marzo 2020, data in cui ha avuto inizio la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, sino al prossimo 31 luglio – spetta ai genitori di figli di età non superiore a **12 anni** dipendenti del settore privato (compresi quelli del settore sanitario, pubblico e privato, appartenenti a determinate categorie), agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, agli autonomi iscritti all'INPS ed agli autonomi non iscritti all'INPS.

Con riguardo alla misura dei bonus, la circolare n. 73/2020 ribadisce che il tetto massimo di 1.200 euro (o 2.000 euro) è complessivo, cioè deve essere verificato tenendo conto di quanto eventualmente già percepito nella prima fase dell'emergenza, e riguarda il nucleo familiare, a prescindere dal numero di minori per cui viene richiesto il beneficio.

L'Istituto di previdenza si sofferma poi sul tema dell'**alternatività** dei bonus in esame rispetto al congedo specifico COVID-19 (inizialmente fissato in 15 giorni di astensione dal lavoro, successivamente elevati a 30 dal DL 34/2020) ricordando l'incompatibilità tra i due istituti.

In proposito, spiega l'INPS, posto che per il riconoscimento del bonus in esame occorre acquisire una **nuova domanda**, occorre trattare distintamente il caso in cui il soggetto, al momento della domanda, non abbia richiesto il congedo COVID, da quello in cui ne abbia fatto richiesta e sia stato autorizzato a fruirne.

Nel primo caso, il bonus può essere corrisposto nel suo importo massimo. Invece, qualora sia stata fatta richiesta di periodi di congedo autorizzati per un periodo inferiore a 15 giorni, il genitore richiedente potrà beneficiare dell'importo residuo del bonus, pari a 600 euro (o 1.000 euro, se appartenente al settore sanitario); qualora i giorni di congedo autorizzati fossero, invece, superiori a 15, la fruizione del bonus sarà preclusa, senza possibilità di rinunciare ai periodi di congedo effettivamente fruiti.

Nessuna preclusione al riconoscimento della misura in esame, invece, per i lavoratori in **smart working** o che fruiscono del congedo di maternità, del congedo parentale o delle ferie.

L'accesso alla domanda on line è disponibile nella homepage del sito www.inps.it, nell'apposita sezione dedicata. Il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS con PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'INPS, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

I familiari conviventi non possono svolgere prestazioni remunerate

Si ricorda inoltre che l'erogazione avviene in modo differente a seconda della finalità per la quale il bonus viene richiesto. Per i servizi di baby sitting, la somma spettante viene erogata tramite **Libretto Famiglia** (messaggio INPS n. 1465/2020), previa registrazione del genitore beneficiario utilizzatore e del prestatore sulla piattaforma delle prestazioni occasionali. Sul punto, l'INPS precisa che, in caso di convivenza, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby sitting remunerate mediante il bonus in argomento, in quanto per tali soggetti opera la presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare.

Come detto, l'intero importo del bonus o una parte di esso può essere utilizzata anche per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell'infanzia (incompatibile con la contemporanea fruizione del bonus asili nido *ex* art. 1, comma 355 della L. 232/2016); in tal caso, la somma verrà accreditata direttamente al richiedente, previo invio della documentazione comprovante la predetta iscrizione e i periodi della stessa, che non potranno essere successivi al **31 luglio 2020**.

EUTEKNE - FIM FEDERMANAGER VILLORA - COPIA IN ESCLUSIVA A SOLVENTIS S.R.L.

Entro il 30 giugno la comunicazione delle piattaforme digitali

La circ. n. 13 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo non riguarda le vendite da parte di privati

/ Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO

Tra gli adempimenti tributari sospesi a causa della diffusione del coronavirus, per effetto dell'art. 62 del DL 18/2020 ("Cura Italia"), dovrebbe rientrare anche la comunicazione dovuta dalle piattaforme digitali per le **vendite a distanza** facilitate nel primo trimestre 2020.
Infatti, l'art. 62 del DL "Cura Italia" ha previsto la sospensione della generalità degli adempimenti tributari in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, esclusi i versamenti, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, ammettendo che questi possano essere effettuati senza l'applicazione di sanzioni entro il **30 giugno 2020**.
Seppur in assenza di conferme espresse da parte dell'Amministrazione finanziaria, dunque, la sospensione dovrebbe aver operato anche per la comunicazione dei dati delle vendite a distanza facilitate dalle piattaforme nel primo trimestre 2020, il cui termine di invio, per effetto dell'art. 13 del DL 34/2019 e delle relative **disposizioni attuative** (provv. Agenzia delle Entrate n. 660061/2019), era previsto per il 30 aprile 2020.
Sotto il profilo soggettivo, stante il disposto dell'art. 62 del "Cura Italia" e le indicazioni fornite con circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2020, dovrebbero aver beneficiato della sospensione i gestori delle piattaforme digitali **stabiliti in Italia** oppure ivi identificati direttamente ai fini IVA *ex* art. 35-*ter* del DPR 633/72 o mediante rappresentante fiscale *ex* art. 17 comma 3 del medesimo decreto. Non è chiaro, invece, se il beneficio fosse esteso anche ai gestori non stabiliti che non effettuano operazioni territorialmente rilevanti in Italia, comunque tenuti alla comunicazione, e per i quali è sufficiente il possesso di un codice fiscale (come recentemente chiarito con circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2020).
Sul piano oggettivo della comunicazione, la medesima circolare n. 13/2020 ha fornito un importante chiarimento rispetto all'esclusione dagli obblighi comunicativi di quelle operazioni il cui fornitore **non** possiede lo status di **soggetto passivo**.
Devono essere comunicate, ai sensi dell'art. 13 del DL 34/2019, le sole vendite a distanza il cui "fornitore" sia un soggetto che agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione (artt. 4 e 5 del DPR 633/72).
A tale conclusione, l'Agenzia delle Entrate perviene richiamando la nozione di "**fornitore**" prevista dalla disciplina comunitaria in materia di vendite a distanza (art. 33 della direttiva 2006/112/Ce, modificato con effetti dal 1° gennaio 2021 dalla direttiva 2017/2455/Ue).
Riproponendo l'esempio contenuto nella circolare n. 13/2020, non rileva ai fini della comunicazione la cessione di beni, effettuata mediante una piattaforma digitale, da una persona fisica che effettua la vendita in maniera occasionale.
Sul punto è, però, da ricordare che, sebbene in relazione allo sfruttamento di un bene immobile, la Corte di Giustizia Ue (sentenza a cause riunite C-180/10 e C-181/10 del 15 settembre 2011) ha sancito che, per affermare la sussistenza di un'attività economica ai fini IVA, non sono di per sé determinanti "il numero e l'ampiezza delle vendite", così come non lo sono "la durata delle suddette operazioni o l'entità degli introiti risultanti dalle medesime". Ciò che rileva è, invece, il fatto che "l'interessato intraprende **iniziative attive** di commercializzazione (fondiaria) mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per un'attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi".

Sanatoria sino al 1° giugno scorso

Da ultimo, sul piano sanzionatorio, è da evidenziare che, con la richiamata circolare n. 13/2020, l'Agenzia ha riconosciuto una "sanatoria" per i soggetti che, entro il 1° giugno scorso, in ragione di **problemi tecnici e operativi** connessi alla leggibilità o alla trasmissione dei dati, abbiano rettificato o integrato comunicazioni precedentemente inviate.
Sussistendo obiettive **condizioni di incertezza** circa l'applicazione dell'obbligo in argomento, viene escluso che per tali soggetti operi la responsabilità di cui all'art. 13 comma 3 del DL 34/2019, ossia che essi possano essere tenuti ad assolvere l'imposta per le vendite a distanza facilitate i cui dati siano stati omessi o siano stati trasmessi in modo incompleto.
La **presunzione** di cui all'art. 13 comma 3 del DL 34/2019 dovrebbe in ogni caso applicarsi nelle ipotesi in cui la piattaforma:
- non abbia trasmesso le comunicazioni dovute;
- non abbia rettificato o integrato entro il 1° giugno scorso le comunicazioni inviate con dati errati o incompleti per le quali si siano verificati i suddetti problemi tecnici od operativi.

EUTEKNE - HIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Da CNDCEC e FNC un documento sulla consulenza finanziaria

Una guida per i commercialisti che intendono avvicinarsi a questo ambito, sia come consulenti autonomi che svolgendo attività "libera"

/ Savino GALLO

Nell'ottica di sviluppare nuove competenze e offrire agli iscritti all'albo opportunità di lavoro in ambiti diversi, Consiglio e Fondazione nazionali di categoria hanno diffuso il documento "Il commercialista e la consulenza finanziaria agli investimenti".

Si tratta di una guida utile per capire cosa si può fare e cosa invece è precluso ai commercialisti in questo specifico settore, a seconda del ruolo che si ricopre. A causa delle incompatibilità previste dal DLgs. 139/2005, i commercialisti non possono iscriversi all'albo dei consulenti finanziari. Possono, invece, fare parte, dopo aver superato un apposito esame, della sezione dedicata ai **consulenti finanziati autonomi**, sezione aperta nel 2018, con anni di ritardo rispetto alla norma che la istituiva.

I consulenti finanziari autonomi si differenziano dagli iscritti alla sezione principale perché non sono pagati dall'emittente del prodotto finanziario che "piazzano", ma solo dal cliente (ecco perché la loro consulenza è chiamata *fee only*). Al momento sono ancora pochi i commercialisti che svolgono questo tipo di attività e si sono già iscritti alla sezione dedicata (al 31 dicembre scorso erano 6 in tutto), mentre sono molti di più quelli che offrono ai propri clienti una **consulenza finanziaria "libera"**, ovvero una consulenza senza raccomandazioni all'investimento che può essere svolta anche se non si è iscritti all'albo dei consulenti finanziari autonomi.

Il documento, curato da un apposito gruppo di lavoro dell'area Finanza Aziendale sulla base di approfondimenti svolti da specifici gruppi di lavoro degli Ordini dei commercialisti di Torino e Firenze, si propone proprio di tracciare il quadro di questi due differenti tipi di attività nell'ambito della consulenza finanziaria, permettendo dunque ai commercialisti di **non oltrepassare i limiti** imposti dalla normativa vigente.

"Si tratta di uno strumento – spiega Lorenzo Sirch, Consigliere del CNDCEC codelegato alla materia – utile non solo per quei colleghi che intendono avvicinarsi alla consulenza finanziaria autonoma, ma anche per quelli che fanno consulenza finanziaria libera. È un'attività molto distante dalla raccomandazione all'investimento, ma nessuno meglio dei commercialisti può farla, considerato il **rapporto fiduciario** con i propri clienti e l'approfondita conoscenza della loro situazione patrimoniale".

La finalità, aggiunge Maurizio Grosso, anch'egli Consigliere nazionale delegato alla materia, è quella di "contribuire alla diffusione dell'**educazione finanziaria**, identificata dall'OCSE come il processo attraverso il quale i consumatori/investitori possono migliorare la propria comprensione di prodotti e nozioni finanziarie e, tramite l'informazione, l'istruzione e la consulenza oggettiva, possono sviluppare le capacità e la fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, effettuare scelte informate, comprendere a chi chiedere consulenza e mettere in atto altre azioni efficaci per migliorare il proprio benessere finanziario".

Nel documento, oltre alla completa illustrazione della normativa vigente in materia di consulenza finanziaria, si troveranno anche **esempi pratici** di svolgimento dell'attività, prendendo come riferimento quanto avviene negli Stati Uniti, Paese all'avanguardia su questo tipo di prestazioni.

"Uno dei principali obiettivi dell'attuale Consiglio nazionale – commenta Massimo Miani, Presidente del CNDCEC, nella nota stampa che ha accompagnato la diffusione del documento – consiste nell'identificare **nuovi ambiti di lavoro** e nell'ampliamento di nuove professionalità per i commercialisti. Nell'area di delega relativa alla finanza ciò è stato perseguito, da un lato, approfondendo tematiche connesse all'esigenza delle imprese di migliorare il proprio accesso al credito e, dall'altro, valorizzando le conoscenze che solo un commercialista ha dell'imprenditore e della sua situazione patrimoniale e familiare complessiva".

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Prescrizione decennale per l'Erario ma quinquennale per i Comuni

La Cassazione conferma il principio in caso di cartella non impugnata

/ Alfio CISSELLO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11814, depositata ieri, ribadisce, richiamando le Sezioni Unite del 2016, che se la cartella di pagamento, o altro atto impositivo, non viene impugnato **nel termine per il ricorso**, la prescrizione per la riscossione delle somme non è, necessariamente, quella decennale, ma quella, di dieci anni o più breve, per la riscossione di ciascun tributo.
Pertanto, indicativamente sarà di **dieci anni** per i tributi erariali, e di **cinque anni** per i tributi locali o per i contributi previdenziali.
Le Sezioni Unite (sentenza 17 novembre 2016 n. 23397), hanno sancito che la prescrizione, nel caso di specie dei contributi previdenziali *ex* art. 3 comma 9 della L. 335/95 permane anche quando la pretesa derivi da una cartella di pagamento rimasta inoppugnata.
Non può essere sostenuto che l'atto **amministrativo non opposto**, avendo un effetto paragonabile a quello del giudicato, comporti l'applicazione dell'art. 2953 c.c., secondo cui "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni".
Il problema si pone poiché, sebbene, almeno per quanto ci consta, l'orientamento maggioritario sia quello della sentenza di ieri, sempre più giurisprudenza di merito (C.T. Reg. Torino 11 febbraio 2020 n. 198/3/20, C.T. Reg. Toscana 12 novembre 2019 n. 1573/6/19), avallata da qualche pronuncia di legittimità (Cass. 23 novembre 2018 n. 30362), afferma, prendendo spunto dalle Sezioni Unite, che, nel momento in cui la **cartella di pagamento** non è impugnata, c'è, in ogni caso, la prescrizione dei cinque anni.
Ma, a ben vedere, le Sezioni Unite hanno enunciato un principio diverso.
La cartella di pagamento, in maniera oseremmo dire sacrosanta, non è **equiparabile** al giudicato, salvo stravolgere i principi costituzionali sulla differenza tra Magistratura e Pubblica Amministrazione.
Dunque, non opera l'art. 2953 c.c., che, solo per i crediti accertati dal giudicato, prevede in ogni caso i dieci anni di prescrizione. In ragione di ciò, permane la prescrizione tipica del singolo credito.
Invece, la giurisprudenza richiamata "modella" questo principio, giungendo ad affermare che, se la cartella non viene impugnata, in ragione di quanto detto dalle Sezioni Unite, la prescrizione si trasforma in quinquennale.
Secondo l'orientamento maggioritario, che, fermo restando quanto si esporrà, appare il più corretto, se non si impugna la cartella, da un lato, non c'è l'art. 2953 c.c., dall'altro, bisogna appurare, **credito per credito**, quale sarà la prescrizione.
Allora, dove c'è la norma non ci sono problemi: di sicuro, la prescrizione sarà di cinque anni per le sanzioni (art. 20 comma 3 del DLgs. 472/97), e di dieci anni per il registro (art. 76 del DPR 131/86).
Dove non c'è la norma occorre arrivarci in via interpretativa.

Anche per le sanzioni valgono i cinque anni

Ma, dal momento in cui la giurisprudenza, per i tributi locali, ritiene operante l'art. 2948 c.c., ovvero la prescrizione di **cinque anni** per le somme che vanno corrisposte periodicamente (per tutte, Cass. 23 febbraio 2010 n. 4283), non si vede come mai ciò non possa operare per i tributi erariali che, esattamente come per i tributi locali, vengono corrisposti periodicamente, anno per anno.
Allora, saranno soggetti a **prescrizione decennale** i tributi che non vengono pagati periodicamente, come il contributo unificato.
Invece, quelli come le imposte sui redditi, l'IVA e/o l'IRAP dovranno essere soggetti ai **cinque anni**, ma per la ragione esposta, indipendente da quanto sancito dalle Sezioni Unite.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO S.R.L.

Moratoria ultrannuale con voto per i creditori privilegiati nel concordato

Calcolo della perdita secondo i principi del Codice della crisi

/ Antonio NICOTRA

Con la sentenza n. 11882, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel concordato preventivo, se la moratoria per soddisfare i creditori privilegiati **eccede** il termine di un anno dall'omologazione, è necessario che gli stessi siano ammessi al voto. Inoltre, il diritto di voto dei creditori privilegiati dilazionati può essere calcolato sulla base del **differenziale** tra il valore del credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello al termine della moratoria.

L'art. 160 comma 3 del RD 267/42 prevede che la proposta di concordato possa contemplare il pagamento in **percentuale** dei creditori privilegiati, sempre che la misura di soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita dei beni sui quali ricade il privilegio.

L'art. 186-*bis* comma 2 lett. c) del RD 267/42, inoltre, stabilisce che nel concordato con **continuità** aziendale il piano può prevedere una moratoria fino a **un anno** dall'omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

In tal caso, i creditori muniti di causa di prelazione non hanno diritto al voto.

L'**esclusione** del diritto di voto conferma – *a contrario*, per i concordati senza continuità aziendale – il principio generale di cui all'art. 177 comma 3 del RD 267/42, secondo il quale i creditori muniti di diritto di prelazione rispetto ai quali la proposta prevede la soddisfazione non integrale sono equiparati ai **chirografari** per la parte residua del credito.

La regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, mentre il pagamento con dilazione **superiore** ai tempi della procedura equivale a una soddisfazione non integrale, in ragione della **perdita** economica che consegue al ritardo, rispetto ai tempi normali entro i quali i creditori conseguono la disponibilità delle somme a essi spettanti.

A fronte di una espressa previsione normativa che consente una moratoria fino a un anno dall'omologazione per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, la dilazione **non** implica l'ammissione al voto, né l'inserimento di tali creditori in una specifica classe.

Per contro, se la moratoria per soddisfare i creditori privilegiati **eccede** il termine di un anno dall'omologazione, è necessario che gli stessi siano ammessi al voto, eventualmente inserendoli in classi.

In assenza di una espressa previsione normativa, secondo la Suprema Corte, deve ritenersi ammissibile la moratoria ultrannuale nel piano concordatario con continuità aziendale, riconoscendo il diritto di voto per i creditori privilegiati dilazionati e la corresponsione degli **interessi** (*cfr.*, in tema di sovraindebitamento, Cass. n. 17834/2019).

La determinazione, in concreto, della perdita relativa al mancato pagamento immediato del credito privilegiato dilazionato assume rilievo ai fini del computo del voto dei creditori privilegiati.

Principio dell'attualizzazione dei pagamenti

A tal fine, secondo la Corte di Cassazione, trova applicazione il criterio di cui all'art. 86 del DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in vigore dal 1° settembre 2021 (art. 5 del DL 23/2020 conv. L. 40/2020), che può trovare applicazione anche ai concordati soggetti alla disciplina vigente, stante l'identità dei **principi** che regolano la materia del voto per i creditori privilegiati dilazionati.

Da tale norma si evince il principio dell'"**attualizzazione**" dei pagamenti previsti dal piano concordatario, che vengono calcolati in ragione del valore degli stessi alla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura (risultante dall'attestazione del professionista incaricato), con esclusione, tuttavia, del riferimento al tasso di sconto di cui all'art. 5 del DLgs. 231/2002.

Per altra parte, occorre fare riferimento alla disciplina di cui all'art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. e ai principi contabili OIC, secondo i criteri del costo **ammortizzato** e dell'attualizzazione del valore dei crediti.

Tale soluzione – precisano i giudici di legittimità – deve ritenersi preferibile rispetto alla possibilità di attribuire il diritto di voto per l'intero ammontare del credito, che attribuirebbe un peso **eccessivo** al voto dei privilegiati dilazionati, con il rischio di inquinare la maggioranza in favore di crediti destinati a essere soddisfatti per intero.

EUTEKNE - FIM FONDAZIONE VILLADA - COPIA IN ESCLUSIVA A SOLVENTIS S.R.L.

Trasporto a cura del fornitore "ampio" nelle vendite a distanza

Tassazione a destino da valutare sulla base della realtà economica dell'operazione

/ Corinna COSENTINO

Ai fini dell'applicazione della disciplina delle vendite a distanza, il trasporto dei beni può considerarsi effettuato dal fornitore o per suo conto qualora il ruolo di quest'ultimo sia preponderante quanto all'**iniziativa** e all'**organizzazione** delle fasi essenziali del trasporto medesimo, circostanza che deve essere valutata alla luce della realtà economica dell'operazione.

È questo uno dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza di ieri, relativa alla causa C-276/18, riguardante il trattamento IVA delle cessioni di beni poste in essere da una società polacca tramite un sito web nei confronti di privati consumatori ungheresi. Nello specifico, la società cedente (priva di una sede di attività in Ungheria) offriva agli acquirenti varie soluzioni per acquisire i prodotti, tra cui la possibilità di avvalersi di una **società di trasporto** da essa stessa proposta. I cessionari, però, erano liberi di instaurare o meno un rapporto contrattuale con tale società ai fini dell'invio dei beni.

La Corte esamina, dunque, in quali circostanze, ai fini dell'applicazione del criterio di territorialità IVA previsto dall'art. 33 della direttiva 2006/112/Ce, il trasporto possa considerarsi "effettuato dal fornitore o per suo conto". In base a tale disposizione, infatti, le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto da uno Stato membro a un altro, in presenza di specifiche condizioni, sono rilevanti ai fini IVA nello **Stato di destinazione**, in deroga alla regola generale dettata dall'art. 32 della medesima Direttiva, che prevede la rilevanza dell'operazione nello Stato di origine.

Avvicinandosi in parte alle indicazioni fornite dal Comitato IVA nel Working paper n. 855 del 5 maggio 2015 (si veda "Vendite a distanza sempre soggette ad IVA nello Stato membro dell'acquirente" del 4 gennaio 2016), la Corte fornisce un'interpretazione **estensiva** della norma, che tiene conto sia della *ratio* a essa sottesa (consistente nel garantire la tassazione dei beni nel luogo della loro fruizione), sia della realtà economica e commerciale delle operazioni.

Sulla base di quanto sopra, dunque, afferma il principio secondo cui i beni devono considerarsi trasportati per conto del fornitore se quest'ultimo ha un **ruolo preponderante** nell'iniziativa e nell'organizzazione delle fasi essenziali del trasporto. Inoltre, sebbene spetti al giudice nazionale valutare se ricorrano queste circostanze, la Corte indica alcuni elementi da tenere in considerazione per tale valutazione, come le modalità di pagamento o la rilevanza che riveste il trasporto rispetto alle pratiche commerciali che caratterizzano l'attività del fornitore.

Occorre poi considerare a quale soggetto possano essere effettivamente imputate le scelte sulle modalità del trasporto. Con riferimento al caso specifico, la mera circostanza che il contratto concluso dagli acquirenti per il trasporto sia stato stipulato con una società che collabora con il fornitore non consente di ritenere che il trasporto sia stato effettuato per conto di quest'ultimo. Per contro, ciò potrebbe verificarsi qualora, con tale contratto, gli acquirenti si limitassero a **confermare scelte** effettuate dal fornitore riguardo alla designazione della società incaricata o alle modalità di trasporto.

Rileva, inoltre, l'individuazione del soggetto su cui grava il rischio connesso alla spedizione e cessione dei beni. Tuttavia, il fatto che il **rischio** ricada sul trasportatore non implica di per sé che il trasporto sia effettuato per conto dell'acquirente, dovendosi considerare anche quale operatore sostenga effettivamente i costi connessi all'eventuale risarcimento dei danni verificatisi durante il trasporto.

Non rilevano le novità della direttiva 2017/2455/Ue

Invece, ai fini dell'interpretazione dell'art. 33 della Direttiva, non rilevano le novità che entreranno in vigore dal **2021**, secondo cui i beni si considerano trasportati dal fornitore o per suo conto anche quando questi interviene indirettamente nel trasporto (art. 2 della direttiva 2017/2455/Ue).

Un'altra questione affrontata dalla Corte nella sentenza di ieri riguarda la possibilità, per uno Stato membro, di assoggettare **unilateralmente** talune operazioni a un trattamento IVA differente rispetto a quello applicato alle medesime operazioni già oggetto di imposizione in altro Stato membro.

Nel caso specifico, la società cedente aveva agito conformemente alle indicazioni dell'Amministrazione finanziaria polacca, versando l'imposta in Polonia. In seguito, tuttavia, l'autorità ungherese aveva contestato alla stessa società il mancato rispetto degli obblighi di identificazione in Ungheria e chiesto il versamento dell'IVA.

Secondo la Corte, né la direttiva IVA, né il Reg. Ue 904/2010 in materia di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri ostano a una simile determinazione. Tuttavia, nell'ipotesi di **doppia imposizione**, lo Stato membro che ha riscosso erroneamente il tributo in violazione della direttiva 2006/112/Ce è tenuto, in linea di principio, a **rimborsare** detto importo al soggetto passivo.

ESTRATTO - NON IN PRODUZIONE VIETATA - SOLO IN FORMATO DIGITALE

Ubicazione dell'opera d'arte e residenza del cedente condizionano la tassazione

Ai fini dell'eliminazione della doppia imposizione internazionale, occorre analizzare i trattati fiscali redatti secondo il modello OCSE

/ Gabriele GIARDINA

La tassabilità dei proventi derivanti dalla vendita di opere d'arte da parte di persone fisiche non ritrova, nel corpo della normativa delle imposte sui redditi, univoco e lineare inquadramento, ingenerandosi perlomeno tre casistiche ricorrenti:

- il provento scaturente dalla cessione viene tassato quale **reddito d'impresa** (art. 55 del TUIR) se conseguito nell'ambito di un'attività di intermediazione nella circolazione dei beni svolta con professionale abitualità, ancorché non esclusiva (per la quale è stato coniato l'efficace termine del "mercante d'arte");
- viene parimenti attratto a tassazione IRPEF il reddito ritratto dal c.d. "speculatore occasionale" (inquadrato dall'art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR, che disciplina i **redditi diversi** derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente);
- rimane **non soggetta** ad imposizione, per l'assenza di un "intento speculativo", la vendita effettuata dal "puro collezionista", il quale pone in essere transazioni valutabili come semplici disinvestimenti patrimoniali.

L'individuazione della natura commerciale o meno dell'operazione, ovverosia la distinzione tra la figura dello speculatore e quella del **puro collezionista** è, per consolidata giurisprudenza, da apprezzare caso per caso sulla scorta di molteplici elementi fattuali: si pensi, ad esempio, alla frequenza delle transazioni, al tempo intercorrente tra l'acquisto e la rivendita, alle modalità di acquisizione dell'opera, ed ancora alle eventuali attività compiute dal proprietario e finalizzate all'incremento del valore del bene.

Non soffermandosi sul caso delle compravendite di opere d'arte effettuate nell'ambito di un'attività d'impresa, si evidenzia che laddove il **Paese di residenza** fiscale del cedente e quello di ubicazione dell'opera ceduta non coincidano, si impone la disamina delle norme domestiche e di quelle internazionali per stabilire quale ordinamento abbia potestà impositiva.

Si possono, di fatto, ingenerare due situazioni:

- una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, aliena un'opera d'arte situata **in un Paese estero**;
- una persona fisica fiscalmente residente all'estero cede un'opera d'arte situata in Italia.

Nel primo caso, in **assenza** di una Convenzione contro le doppie imposizioni intercorrente tra l'Italia ed il Paese estero di ubicazione dell'opera d'arte, varrà il principio di *worldwide taxation* sancito dall'art. 3 del TUIR, in forza del quale la persona fisica fiscalmente residente in Italia è soggetta a tassazione per tutti i redditi posseduti, ovunque conseguiti.

L'effettivo assoggettamento a tassazione dipenderà, per quanto accennato, dalle caratteristiche dell'operazione (escludendo quindi da imposizione la transazione operata dal puro collezionista). Il Paese estero, a sua volta, potrà assoggettare a tassazione la **plusvalenza** derivante dall'alienazione dell'opera artistica, se previsto dalle proprie norme domestiche, ed in tal caso spetterà in Italia il credito per imposte estere *ex* art. 165 del TUIR (ovviamente sul presupposto che la transazione abbia scontato l'IRPEF).

Se, al contrario, vigesse un **trattato fiscale** tra i due Stati, in linea con le previsioni del modello OCSE, l'art. 13, par. 5 di quest'ultimo (riferito alla tassazione degli utili di capitale) prevede la tassazione esclusiva nel Paese di residenza fiscale dell'alienante (l'Italia, nel caso di specie). Poiché i singoli trattati stipulati dal nostro Paese possono differire dal modello standard OCSE, occorre necessariamente esaminare le clausole dell'accordo di riferimento. Nuovamente, una volta stabilita la potestà impositiva (in via esclusiva) dell'Italia, andrà verificato se in concreto la transazione sia da assoggettare o meno a tassazione, valutandone l'intento speculativo.

Anche nello speculare caso di una persona fisica fiscalmente **residente all'estero** che cede un'opera artistica situata in Italia, occorrerà verificare la vigenza o meno di un accordo contro le doppie imposizioni, determinandosi le seguenti conseguenze:

- in presenza di un trattato aderente al modello OCSE, non si ingenererà alcuna tassazione in Italia, in quanto ai sensi dell'art. 13, quinto paragrafo, la potestà impositiva rimane di esclusiva pertinenza del Paese estero di **residenza del cedente**;
- in **assenza di un trattato** contro le doppie imposizioni occorre riferirsi all'art. 23 del TUIR, che disciplina l'applicazione dell'imposta sui redditi ai non residenti.

In particolare, il comma 1, lett. f) del citato articolo considera prodotti nello Stato i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso: il reddito conseguito in Italia sarà pertanto assoggettabile ad IRPEF, ma solo se le caratteristiche della transazione giustifichino la riconducibilità della stessa al dettato dell'art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR.

In caso di assoggettamento ad imposta in Italia il contribuente estero dovrà, infine, cercare ristoro dalla eventuale **doppia imposizione** patita nelle norme del proprio Paese di residenza in materia di credito per imposte estere.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Indebita compensazione anche per crediti di anni diversi da quello del debito

L'essenza della condotta è il ricorso a un istituto applicato nonostante l'assenza di un valido titolo di credito opponibile in compensazione

/ REDAZIONE

La Cassazione, nella sentenza n. 18459/2020, ha precisato che la fattispecie di **indebita compensazione**, di cui all'art. 10-*quater* del DLgs. 74/2000, è configurabile anche a fronte di crediti compensati non afferenti al medesimo periodo di imposta del debito erariale.

La *ratio* della norma citata è quella di sanzionare quei comportamenti diretti a evitare il pagamento dell'imposta dovuta attraverso l'indebito ricorso al meccanismo della compensazione, di cui all'art. 17 del DLgs. 241/1997. L'intento perseguito è, dunque, quello di sanzionare la condotta omissiva supportata dalla redazione di un documento idoneo a prospettare una compensazione che non avrebbe potuto avere luogo, in particolare per l'**inesistenza** o la **non spettanza** del credito; dovendosi, quindi, incentrare la verifica giudiziaria non tanto sull'astratta regolarità formale della procedura compensativa, quanto piuttosto sulla tipologia degli strumenti adoperati in concreto dal contribuente per sottrarsi ai pagamenti dovuti.

In altri termini, l'essenza della condotta contestata è il ricorso a un istituto applicato nonostante l'**assenza di un valido titolo** di credito opponibile in compensazione, dovendosi sottolineare che la stessa denominazione del reato suggerisce di ritenere che la compensazione è "indebita" proprio qualora, per come messa in atto, si riveli estranea al modello legale dell'istituto delineato dalla legislazione tributaria e, in particolare, venga attuata attraverso una distorta rappresentazione della realtà inerente alla tipologia dei crediti rivendicati (inesistenti o non spettanti); per cui a rilevare, più che la dimensione formale, è la natura sostanziale dell'operazione realizzata, con particolare riferimento alla circostanza dell'utilizzo, in compensazione, di titoli di credito connotati nei termini evidenziati.

Disvalore di evento associato a uno specifico disvalore di azione

Ne consegue che nessun rilievo assume la circostanza della riferibilità dei vari "crediti" inesistenti a periodi di imposta diversi da quello cui afferisce il debito falsamente "compensato". Ciò perché l'ipotesi disciplinata dall'art. 10-*quater* del DLgs. 74/2000 associa al **disvalore di evento**, ovvero l'omesso versamento di somme dovute, uno specifico **disvalore di azione**, consistente nell'abusiva utilizzazione della compensazione facendo leva sul dato sostanziale ed essenziale della rivendicazione infondata di crediti (perché inesistenti o non spettanti), venendo in rilievo un meccanismo che implica un elevato grado di affidamento nella correttezza del protagonista del versamento, chiamato ad effettuare, tramite la compilazione del modello, l'operazione di calcolo del dovuto.

Del resto esplicativo è anche il riferimento nella norma alla condotta di "indebita" compensazione, che evidenzia come il disvalore del fatto **non si incentri su una "frode"** e, dunque, su una idoneità all'inganno della condotta criminosa, quanto piuttosto e, ancor prima, sull'utilizzo strumentale e non consentito, e, quindi, "indebito", dell'istituto della compensazione, con particolare riferimento alla rivendicazione non ammessa – all'interno del modulo procedurale utilizzato – di crediti, perché inesistenti o non spettanti.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Sanzione fissa per violazione dei riposi intermedi nel settore dell'autotrasporto

Per espressa previsione normativa l'importo della sanzione non tiene conto del numero dei lavoratori coinvolti

/ Mario PAGANO

La sanzione prevista per la violazione dell'art. 5 del DLgs. 234/2007, attuativo della direttiva 2002/15/Ce concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, si calcola in **misura fissa** e non in ragione del numero di lavoratori coinvolti. Questo è quanto emerge dalla nota n. 260/2020 della Direzione centrale coordinamento giuridico dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in risposta a un quesito formulato da una propria articolazione territoriale circa i criteri di calcolo della sanzione riferita alla mancata osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del DLgs. 234/2007.

Più in particolare, la disposizione in questione attiene la disciplina dei riposi intermedi e prevede che, ferma restando la tutela prevista dal Regolamento (Ce) n. 561/2006 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto non possono lavorare in nessun caso per più di **sei ore consecutive** senza un riposo intermedio. In tal senso, quindi, la norma stabilisce che l'orario di lavoro deve essere interrotto da periodi di pausa, quindi da riposi intermedi, la cui durata è stabilita in ragione delle ore totali di lavoro. Se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, il riposo intermedio deve essere di almeno trenta minuti, mentre la pausa cresce ad almeno quarantacinque minuti se la durata totale della prestazione lavorativa supera le nove ore. Il comma 2 della medesima disposizione chiarisce, poi, che i riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno, ammettendo, quindi, un possibile frazionamento del riposo intermedio.

Il precetto stabilito dall'art. 5 del DLgs. 234/2007 è presidiato da apposita sanzione, individuata dal successivo art. 9. In tale ultima norma trovano collocazione tutti i trattamenti **sanzionatori** previsti per la violazione delle disposizioni complessivamente contenute nel DLgs. 234/2007.

All'art. 4 del suddetto decreto trova disciplina la durata massima settimanale della prestazione di lavoro che, in linea generale, non può superare le **quarantotto ore** come valore medio settimanale, mentre come valore massimo può essere estesa a sessanta ore solo se, su un periodo di quattro mesi, la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali.

L'art. 6 estende, poi, agli apprendisti le stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del Regolamento (Ce) 561/2006 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR in materia di periodi di riposo. Invece, l'art. 7 regola il lavoro notturno, stabilendo che, in tal caso, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le **dieci ore** per ciascun periodo di ventiquattro ore. Inoltre, viene ammessa l'indennizzabilità del lavoro notturno sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro, sempreché il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.

Infine, l'art. 8 fissa l'obbligo di **registrazione**, mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro (LUL), dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, con diritto del lavoratore a ottenere copia delle registrazioni, previa espressa richiesta al datore di lavoro.

Come già accennato, il trattamento sanzionatorio è disciplinato dall'art. 9 del DLgs. 234/2007. In particolare, il comma 2 prevede che la violazione delle disposizioni previste dall'art. 5 sia punita con la sanzione amministrativa da **103** a **300 euro**. Ci si chiede, pertanto, se tale importo sanzionatorio debba o meno essere parametrato al numero di lavoratori coinvolti dalla violazione, atteso che, trattandosi di riposi, la connessione con una possibile pluralità di soggetti non è da escludersi.

Per sciogliere il dubbio interpretativo derivante dal citato comma 2, l'Ispettorato ricorre al **dato letterale** della disposizione, confrontandolo con quanto previsto dai commi 1 e 4 del medesimo art. 9, nei quali vengono individuate le sanzioni per la violazione rispettivamente dell'art. 4 (in tema di durata massima della prestazione lavorativa) e dell'art. 7 (concernente il lavoro notturno). In questi ultimi due casi, come sottolineato dalla nota in commento, il legislatore ha espressamente previsto una commisurazione della sanzione sulla base del numero dei lavoratori e per ciascun periodo cui la violazione si riferisce.

Una tale formulazione è del tutto assente dal comma 2, ma, a ben vedere, anche dai commi 3 e 5, che prevedono il trattamento sanzionatorio per gli artt. 6 e 8. Pertanto, si può desumere che la violazione è stata individuata dal legislatore in un importo minimo e massimo senza tener conto del **numero dei lavoratori** coinvolti.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - USO IN ESCLUSIVA A SOLVENTIS S.R.L.

Adeguamento retributivo per le cooperative del settore meccanico

Minimi retributivi e indennità di trasferta e reperibilità allineati all'indice ISTAT

/ Alessandro MORI

Il 15 giugno, a completare la sequenza di accordi avviata nei giorni precedenti per le aziende industriali (si veda "Da giugno retribuzioni dell'industria metalmeccanica allineate all'inflazione" dell'11 giugno) e per le PMI (si veda "Incremento retributivo per il personale delle PMI del settore meccanico" del 13 giugno), anche per le imprese esercenti l'attività **metalmeccanica** e dell'installazione di impianti in forma cooperativa è intervenuto l'accordo per il rinnovo degli elementi economici contrattuali.

L'accordo, siglato da Legacoop Produzione e Servizi, da Confcooperative Lavoro e Servizi e da Agci Produzione e Lavoro in rappresentanza datoriale e da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil quali OO.SS. dei lavoratori, dà attuazione al meccanismo di **adeguamento retributivo** all'andamento dell'inflazione contenuto nel CCNL 26 gennaio 2017, che in modalità assolutamente speculare a quanto previsto dagli altri CCNL del comparto meccanico rispettivamente applicabili alle aziende industriali e alla piccola e media impresa, ricollega gli incrementi all'**indice IPCA** annualmente comunicato dall'ISTAT.

Per effetto di tale accordo, gli importi da riconoscere ai lavoratori a titolo di **minimo retributivo** assumono con decorrenza **1° giugno 2020** i seguenti valori: liv. 9, 2.507,46 euro; liv. 8, 2.275,13 euro; liv. 7, 2.092,45 euro; liv. 6, 1.950,39 euro; liv. 5, 1.819,64 euro; liv. 4, 1.699,07 euro; liv. 3S, 1.663,88 euro; liv. 3, 1.628,69 euro; liv. 2, 1.468,71 euro; liv. 1, 1.330,54 euro.

Con riferimento invece all'**indennità di trasferta** le parti hanno previsto che dall'inizio del mese in corso i nuovi importi da corrispondere siano i seguenti: trasferta intera, 43,90 euro; quota per il pranzo o la cena, 11,89 euro; quota per il pernottamento, 20,12 euro.

Nuovi importi con decorrenza 1° giugno 2020

Rispetto infine all'**indennità di reperibilità**, i nuovi valori, validi anche in questo caso dal 1° giugno 2020, sono i seguenti:

- compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore: per i livelli 1, 2, 3 e 3S, 4,93 euro; per i livelli 4 e 5, 5,87 euro; per i livelli 6, 7, 8 e 9, 6,75 euro;
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore: per i livelli 1, 2, 3 e 3S, 7,41 euro; per i livelli 4 e 5, 9,21 euro; per i livelli 6, 7, 8 e 9, 11,09 euro;
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva: per i livelli 1, 2, 3 e 3S, 8,01 euro; per i livelli 4 e 5, 9,88 euro; per i livelli 6, 7, 8 e 9, 11,68 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni: per i livelli 1, 2, 3 e 3S, 32,06 euro; per i livelli 4 e 5, 38,56 euro; per i livelli 6, 7, 8 e 9, 44,84 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo: per i livelli 1, 2, 3 e 3S, 32,66 euro; per i livelli 4 e 5, 39,23 euro; per i livelli 6, 7, 8 e 9, 45,43 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero: per i livelli 1, 2, 3 e 3S, 35,14 euro; per i livelli 4 e 5, 42,57 euro; per i livelli 6, 7, 8 e 9, 49,77 euro.

EUTEKNE - FIM PUBBLICAZIONE VIETATA - SOLO IN INTERNETTO A SOLO VENETO

Ripensare la mobilità urbana anche nell'ottica della salute

Da un'analisi dell'Imperial College di Londra si registrano rischi di malattia o morte precoce più bassi tra chi va a lavoro a piedi, in bici o in treno

/ FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

Fra i tanti aspetti della vita quotidiana che in tempi di COVID-19 siamo costretti a ripensare ci sono anche i modelli di **mobilità urbana**. Certamente per contenere i rischi di contagio, ma non solo: la salute di individui e collettività passa anche dai mezzi che utilizziamo per spostarci.

Biciclette, piste ciclabili, monopattini o semplicemente delle scarpe comode possono fare la differenza. Lo ha suggerito un gruppo di ricercatori dell'*Imperial College* di Londra, che ha studiato abitudini e stato di salute di oltre 300.000 pendolari britannici in un arco di tempo piuttosto ampio, 25 anni. Dalla loro analisi è emerso che fra le persone che andavano regolarmente a lavorare a piedi o in bicicletta (o anche in treno) i rischi di malattia o morte precoce erano più bassi rispetto a quelle votate all'**automobile**.

Di quanto? I pendolari sulle due ruote sono risultati avere un rischio di morte precoce ridotto, rispetto ai "colleghi" automobilisti, del 20 per cento, un rischio di morte per infarto o ictus ridotto del 24 per cento, di morte per cancro del 16 per cento, di diagnosi di cancro dell'11 per cento.

Anche chi ogni giorno va in stazione e usa il treno per raggiungere il luogo di lavoro è risultato meno esposto a decesso precoce, a morte per malattie cardiovascolari e a diagnosi di tumore. Come mai? L'ipotesi dei ricercatori è che i pendolari delle ferrovie comunque si muovano **a piedi o in bicicletta** per raggiungere la stazione, oltre a considerare i possibili fattori socioeconomici e sanitari, come lavori ben retribuiti e uno stato di salute generale migliore.

I risultati di questa recente ricerca danno lo spunto per ricordare che l'**esercizio fisico regolare** è uno dei presidi per la prevenzione primaria del cancro. Significa che più ci muoviamo, più riduciamo il rischio di ammalarci. Ci sono prove convincenti dell'effetto benefico del movimento verso i tumori del colon, dell'endometrio e del seno. Evitare la sedentarietà, inoltre, aiuta a controllare il peso corporeo e a contenere l'obesità, a sua volta un altro importante fattore di rischio oncologico e cardiovascolare.

L'OMS raccomanda di praticare esercizio ogni giorno

Quindi? Quanto muoversi per avere un beneficio? L'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di praticare esercizio **ogni giorno** e suggerisce un tempo minimo di 150 minuti a settimana di attività fisica moderata (ballo, camminata, bicicletta, faccende domestiche, nuoto) o 75 di attività intensa (corsa, nuotata o pedalata veloce, sport di squadra, aerobica).

Per tutti, un invito a ripensare la quotidianità a partire da come lavoriamo e come raggiungiamo il **luogo di lavoro**. Per i decisori, un invito a studiare risposte sostenibili alla crisi COVID-19 nell'ambito della mobilità urbana.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Dal 16 giugno criteri ordinari per le nuove richieste di verifica della regolarità contributiva Durc On Line

Con il messaggio n. 2510 di ieri, l'INPS ha fornito nuove precisazioni sui "Durc On Line", riprendendo quanto già chiarito con il messaggio n. 2103/2020 (si veda "I DURC in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile restano validi fino al 15 giugno" del 22 maggio).

Si ricorda che con il messaggio n. 2103, l'Istituto ha comunicato che la proroga di validità di cui all'art. 103, comma 2 del DL 18/2020, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 che conservano la propria validità **fino al 15 giugno** 2020.

Il messaggio di ieri sottolinea che, con una nota del 15 giugno, l'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro ha rappresentato che l'art. 81 del DL 34/2020, che ha riformulato il citato art. 103, "può essere considerato alla stregua di norma di interpretazione autentica, che come tale, è idonea a privare ab origine di effetti la previsione normativa" dell'art. 103, comma 2 del DL 18/2020, come modificata in sede di conversione nella L. 27/2020.

Resta **confermato**, quindi, che la proroga di validità *ex* art. 103, comma 2 del DL 18/2020, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.

L'INPS evidenzia che la funzione di <Consultazione> della procedura Durc On Line è stata **aggiornata**, escludendo dalla consultazione i documenti con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che hanno conservato la validità fino al 15 giugno 2020.

A far data **dal 16 giugno** 2020, alle nuove richieste di verifica, analogamente a quelle pervenute dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal DM 30 gennaio 2015, così come modificato dal DM 23 febbraio 2016.

Il messaggio n. 2510/2020 ricorda, infine, che gli adempimenti e i versamenti previdenziali, per cui la normativa emergenziale vigente ha disposto la **sospensione**, non rilevano per la verifica della regolarità contributiva, perché l'art. 3, comma 2, lett. b) del DM 30 gennaio 2015 stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

La notevole asimmetria dei costi infragruppo influisce sull'affidabilità del profit split method

Nell'applicazione del metodo di ripartizione degli utili (c.d. profit split method), ai fini dell'applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento (art. 110 comma 7 del TUIR), occorre considerare, tra i parametri di ripartizione, la **percentuale dei costi** sostenuta da ciascuna impresa. È quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 11837 di ieri, 18 giugno 2020.

Nel caso di specie, una società italiana per la gestione dell'oleodotto transalpino, con consociate in Austria e in Germania, aveva applicato il metodo di ripartizione degli utili, mediante sottrazione dagli utili complessivi del **totale dei costi** delle tre imprese; la relativa percentuale di imputazione era quella risultante dalla **media aritmetica** dei seguenti parametri:

- i chilometri di oleodotto di competenza (e quindi le tonnellate di greggio che vi transitavano);
- il valore delle immobilizzazioni materiali iscritto nei bilanci.

Ad avviso dell'Agenzia era, tuttavia, necessario considerare altresì il costo di manutenzione degli impianti supportato da ciascuna società. Sotto tale profilo, infatti, i costi sostenuti dalla compagine italiana erano molto **più elevati** rispetto a quelli sostenuti dalle società estere; questo divario, ove considerato, avrebbe avuto, nel libero mercato, rilessi sui prezzi di vendita posto che non è concepibile che a costi di manutenzione differenziati corrispondano ricavi omogenei.

La Corte di Cassazione, nell'accogliere le ragioni dell'Agenzia, richiama le seguenti circostanze utili a considerare il profit split method **appropriato**:

- l'esistenza di un **contributo unico** e importante da ciascuna parte alla transazione;
- un elevato livello di **integrazione** delle transazioni commerciali cui la transazione si riferisce;
- le assunzioni condivise di rischi economicamente significativi o l'assunzione separata di rischi strettamente correlati, sul piano economico, tra le parti della transazione.

I parametri di allocazione basati sui costi, utilizzabili in presenza di una forte correlazione tra i costi sostenuti e il valore aggiunto creato, risultano sensibili all'esistenza di eventuali differenze, con la conseguenza che l'allocazione dei costi infragruppo costituisce una variabile **rilevante** ai fini dell'affidabilità del metodo.

Nel caso di specie, la notevole asimmetria dei costi infragruppo rendeva il metodo di ripartizione degli utili, come adottato, **inaffidabile**.

EUTEKNE - HIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Domande semplificate di CIGD per le aziende plurilocalizzate con il sistema del ticket

Con il messaggio n. 2503 pubblicato ieri, l'INPS fornisce ulteriori informazioni circa la presentazione delle domande relative al trattamento di cassa integrazione in deroga (**CIGD**), di cui all'art. 22 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, in favore delle aziende con unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome (c.d. "**plurilocalizzate**") che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Innanzitutto, l'Istituto previdenziale ricorda che con il messaggio n. 2328/2020 è stato predisposto un **flusso di gestione semplificato** per la presentazione delle suddette domande (si veda "Domanda semplificata per la CIG in deroga da COVID-19 per le aziende plurilocalizzate" del 5 giugno). Nello specifico, per poter accedere a tale modalità, prima della trasmissione della domanda, l'azienda deve aver comunicato all'Istituto, tramite PEC, la volontà di presentare una domanda semplificata, dichiarando un'unità produttiva individuata per la gestione delle domande delle unità produttive ubicate nelle Regioni del Nord, e un'altra o più per la gestione delle unità produttive ubicate nelle altre Regioni.
Premesso ciò, con il messaggio in commento l'INPS precisa che l'azienda deve inviare la domanda di integrazione salariale con il sistema del **ticket**, accedendo ai servizi per aziende e consulenti e utilizzando il link "CIG e Fondi di Solidarietà" – "CIG Straordinaria e Deroga".
Le domande dovranno essere trasmesse dalle aziende in relazione alle **singole unità produttive** censite dall'INPS, anche qualora il decreto concessorio abbia autorizzato unità operative.

Nomina del nuovo revisore da parte dell'ente locale senza aspettare il decorso del termine di 45 giorni

Un ente locale può procedere alla nomina del nuovo revisore **senza aspettare** il decorso effettivo del termine di 45 giorni, previsto per la *prorogatio* dell'incarico. È quanto emerge dal parere 11 giugno 2020 del Ministero dell'Interno in risposta ad un quesito dove si chiedeva se era possibile procedere alla sostituzione del revisore dimissionario, in relazione all'avvenuta procedura di estrazione a sorte per il rinnovo del revisore dei conti.
Viene, innanzitutto, ricordato come, ai sensi dell'art. 235 del DLgs. 267/2000, la carica dell'organo di revisione degli enti locali duri per un periodo di tre anni e, alla scadenza, sia possibile una **proroga** non superiore ai quarantacinque giorni, come previsto dalle norme relative alla proroga degli organi amministrativi.
Inoltre, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 2012, al fine di consentire il **rinnovo** dell'organo di revisione entro il termine di scadenza dell'incarico, gli enti locali devono dare comunicazione di tale scadenza alla Prefettura della provincia di appartenenza almeno due mesi prima della scadenza stessa per permettere alla Prefettura di procedere all'estrazione in tempo utile.
Nel parere in esame viene evidenziato come le suddette disposizioni normative non siano tra loro contrastanti, in quanto l'istituto della *prorogatio* può essere considerato a favore degli organi amministrativi, ma non deve essere considerato "un **obbligo** né occorre attendere il decorso effettivo dello stesso prima di procedere alla sostituzione dell'organo di revisione che, nel caso di specie, ha rassegnato le dimissioni poco prima la scadenza del mandato".

Ulteriore proroga di 30 giorni per i certificati di origine preferenziale previdimati

Con la circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 16 del 17 giugno 2020, pubblicata ieri, è stato prorogato di ulteriori **30 giorni**, decorrenti **dal 21 giugno 2020**, il termine oltre il quale non sarà più possibile la previdimazione dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED e ATR, come previsto dalla nota n. 91956/2019 della stessa Agenzia.
Tale termine era già stato differito con le precedenti note nn. 200901/2019 e 88470/2020, sempre a fronte dell'emergenza sanitaria in atto (si veda, da ultimo, "Certificati di origine preferenziale previdimati fino al 21 giugno" del 14 marzo 2020).
Nella circolare è stato reso noto, poi, che il **22 giugno** si terrà un "open hearing" dedicato al tema dell'export, con un focus sul modello EUR 1. L'evento rappresenterà un'occasione di confronto con gli operatori economici, in cui potranno essere raccolte osservazioni e proposte con riguardo alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure di export.

EUTEKNE - FIM PUBBLICAZIONE VIETATA - SOLO IN INDIRIZZO A SOLVENTIS S.R.L.

Direttore Editoriale
Michela DAMASCO

EUTEKNE.INFO È UNA TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI TORINO REG. N. 2/2010 DELL'8 FEBBRAIO
2010 Copyright 2020 © EUTEKNE SpA - Via San Pio V 27 - 10125 TORINO